



Automobile Club d'Italia

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

POLIZZA N.

SOCIETA'

PERIODO

CONTRATTO N.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE. CIG B904C6E69F.

L'ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito, più semplicemente "ACI")-, con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001 C.F 00493410583), rappresentato per la stipula del presente contratto da-----, Presidente e legale rappresentante dell'ACI

- Stazione Appaltante -

E

la Società ----- (per il seguito denominata "Società"), con sede in ----, partita IVA -----, per questo atto rappresentata da ----- nelle persone dei Sig.ri: ----- (codice fiscale -----) in forza di procura speciale rilasciata il ----- con sottoscrizione autenticata dal notaio -----

- Appaltatore -

PREMESSO CHE

Il Commissario Straordinario dell'ACI con delibera n. del ha decretato di affidare il servizio di copertura assicurativa Polizza RC Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive e automobilistiche, in relazione a ciò:

- è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta con CIG con decisione a contrarre n... del Direttore Centrale della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali, per l'affidamento della suddetta copertura
 - la procedura aperta è stata interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www https://portaleacquisti.aci.it](https://portaleacquisti.aci.it) e la documentazione di gara è stata resa altresì integralmente accessibile sulla piattaforma di amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti www.aci.it nonché sulla BNCP ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta con determinazione n. del l'aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della società C.F. sita in
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dalla polizza e suoi allegati, nonché dal bando definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
 - la Società dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l'offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;
 - la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

- la Società ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di € _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, stipulata con la Compagnia _____ il _____ n. _____;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è n.e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Disposizioni generali

2. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

2. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
 - dal capitolato tecnico;
 - dall'offerta tecnica della Società (Allegato n.);
 - dall'offerta economica della Società (Allegato n.);
 - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - dal Patto di Integrità (Allegato n.);
- e, per quanto non previsto:

dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, emanato in attuazione dell'art. 13, 1 comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI, nonché dalle disposizioni di legge in vigore per gli enti pubblici non economici;

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

- dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare dal Decreto Legislativo 1 aprile 2023, n. 36 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente – sezione “Amministrazione trasparente”;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
- 4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
- 5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale
-

2. Oggetto del contratto

1. Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di copertura assicurativa Polizza RC Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive e automobilistiche e RCG, come dettagliatamente regolato dal capitolato tecnico posto a fondamento della polizza assicurativa (allegato 1) e dai suoi allegati.
2. Le condizioni di polizza devono essere fornite in lingua Italiana con traduzione di cortesia in Inglese entro 15 giorni dell'attivazione del servizio.

3 . Variazioni del servizio

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, come pure di variare l'ambito di tutela della singola polizza.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, le variazioni e le conseguenti regolazioni del premio saranno disciplinate dalle specifiche clausole contenute nella relativa polizza assicurativa.
3. Nel caso in cui la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall'invio alla Società di atto di invito ad adempiere, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 16.

4. Durata

1. Il presente contratto ha durata di mesi -- con inizio dalle ore -- del ---- e termina alle ore 24,00 del -----.
2. Eventuali periodi di sospensione dell'attività sportiva in forza di provvedimento legislativo o del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri o per altre ragioni indicate dall'art 1 del

Contratto ACI – Società servizi assicurativi
capitolato tecnico, non verranno computati nel periodo di durata del contratto e dovranno pertanto essere recuperati a favore dell'assicurato.

5. Condizioni generali di servizio

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel capitolato tecnico allegato.

A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l'erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.

2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 7, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dell'attività e del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione dei suddetti servizi ed attività.

3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inherente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare ed eseguire disposizioni normative e regolamentari in vigore o emanate successivamente alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico della Società, che ne assume ogni relativa alea; la Società, pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo ed, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all'ACI.

5. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decaduta di ogni vantato diritto.

6. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

7. Le condizioni di polizza devono essere fornite necessariamente in lingua italiana con traduzione di cortesia in Inglese entro 15 giorni dell'attivazione del servizio.

6. Impegni specifici della Società

1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione.

2. La Società si impegna a consentire e agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico o in via telematica e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l'erogazione dei servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

7. Corrispettivi

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

1. Il corrispettivo relativo alla copertura del rischio assicurato avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa Polizza RC Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive e automobilistiche, è costituito dal premio che ammonta ad euro -----.....per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art 19 del Capitolato in termini di regolazione del premio. Gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono uguali a € 0,00
2. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio della Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili.
3. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato salvo e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato tecnico.

8 . Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società dovrà emettere per la polizza assicurativa idonea quietanza di pagamento del premio secondo le periodicità definite all'art.25 del Capitolato Tecnico.
2. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell'importo, previo incasso ricevuto da parte dell'ACI, verrà effettuato presso l'Istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Società previa verifica da parte dell'ACI che i servizi siano stati eseguiti regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
3. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell'istituto di credito sul quale effettuare il pagamento. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta il pagamento effettuato sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avrà effetto liberatorio.

9 . Cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI potrà risolvere il presente contratto, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall'invio alla Società di atto di invito ad adempiere, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 16.

10. Esonero Responsabilità ed obbligo di manleva

1. La Società, assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'ACI, anche in sede giudiziale, per ogni responsabilità in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'ACI sia tenuto a rispondere per legge.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

11. Obblighi di riservatezza e segretezza

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli

Contratto ACI – Società servizi assicurativi
atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’esplicitamento dell’oggetto contrattuale.

3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

4. La Società, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell’art. 24 del GDPR e secondo quanto indicato dal parere del Garante per la protezione dei dati personali doc.w.n. 9196688 del 28.10.2019 il ruolo di Titolare autonomo del trattamento.

5. L’Automobile Club d’Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

6. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personalini, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa”).

7. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.

13. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

14. Obblighi della società nei confronti dei dipendenti

1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associate.

15. Recesso

1. In aggiunta ai casi di recesso previsto nel capitolo tecnico, l’ACI ha diritto, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs 36/2023, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R o PEC.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

2. L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all'oggetto contrattuale con il conseguente adeguamento del premio. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a venti giorni.
3. Nei casi di recesso o rinuncia parziale di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell'imposta, relativa al periodo o rischio di copertura non corso.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico – in deroga al criterio sinallagmatico e per quanto analogicamente si possa ricavare dal secondo comma dell'articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo, indennità o rimborso spese, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo nemmeno per il preteso mancato guadagno.

16. Risoluzione

1. Oltre che nei casi espressamente previsti, qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (quindici giorni) per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.
2. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con posta elettronica certificata – PEC o raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
- ◆ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino irregolari;
- ◆ in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolo tecnico.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario;
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto , ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della L.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

18. Giurisdizione, legge da applicarsi e foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva la giurisdizione italiana, il diritto italiano ed in via esclusiva il foro territoriale di Roma.
2. E' fatto obbligo, quale condizione di procedibilità dell'azione, di tentare preliminarmente la conciliazione della lite tramite uno degli organismi di mediazione civili previsti dalla normativa vigente al momento della insorgenza della controversia.

19. Disposizioni antimafia

1. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

20. Patto di integrità

1. Il Concorrente aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.81 e seguenti del trattato CE e gli artt.2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concorrente aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

21. Rapporti tra le parti

1. La Società provvederà a designare i referenti del servizio ai quali l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di

Contratto ACI – Società servizi assicurativi
esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Per l'ACI, i rapporti relativi all'esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con la Direzione per lo Sport Automobilistico.

22. Modificazioni e Comunicazioni

1. Tutte le modificazioni del presente contratto debbono risultare per atto scritto firmato da entrambi i contraenti.
2. Tutte le modificazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, fax inviate agli indirizzi come indicati dalle parti:
Automobile Club d'Italia: direzionesportautomobilistico@pec.aci.it

23. Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Data,

LA SOCIETÀ

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.02 - Oggetto del contratto;
Art.03- Variazioni del servizio;
Art.05 - Condizioni generali del servizio;
Art.06 - Impegni specifici della Società, commi 2, 3;
Art.07 - Corrispettivi, commi 2,3;
Art.08 - Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2,3;
Art.09 - Divieto di cessione del contratto;
Art.10 – Esonero responsabilità obbligo manleva;
Art.11 -Obblighi di riservatezza e segretezza;
Art.15- Casi di Recesso, commi 1,2,3 ;
Art.16 - Casi di Risoluzione;
Art.18 - Giurisdizione, legge, foro competente, clausola di mediazione;
Art.22– Modificazioni e comunicazioni.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi

Data

LA SOCIETA'



Automobile Club d'Italia

ALLEGATO 1

POLIZZA N.

CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA: POLIZZA
MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE A FAVORE DEI LICENZIATI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA A.C.I.



Automobile Club d'Italia

ALLEGATO 2

1. **OFFERTA ECONOMICA**

CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA: POLIZZA
MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE A FAVORE DEI LICENZIATI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA A.C.I.